

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84-10.0$

Roma, 25 novembre 2011

Prot. 6695/AP/rs

Circolare 63/2011

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Al Signor Presidente EPPI Al Signor Presidente EURETA Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria LORO SEDI

Oggetto: Esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Alcuni Collegi chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di ammissione agli esami di Stato per coloro che siano in possesso di laurea quinquennale che non abbiano svolto il periodo di praticantato.

La normativa specifica, recante le norme che regolano l'accesso agli esami di Stato per l'ammissione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale (v. L. 17/1990, DD.MM. 445/1991 e 447/2000, DPR 328/2001), ha sempre escluso che il candidato, in possesso nella laurea vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale - DL) ovvero laureato magistrale o specialistico (LS o LM) in materie tecniche affini alle specializzazioni previste *ex lege* per la professione di Perito Industriale, potesse accedere all'esame di Stato abilitante.

Peraltro, tale orientamento è stato condiviso dallo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale si è espresso in merito con parere n. 7002 del 1 aprile 2004, negando tale possibilità, motivando il diniego sula circostanza che le lauree del previgente ordinamento universitario, oltre a non essere titolo di studio previsto dalla normativa professionale del Perito Industriale, non posseggono lo stesso contenuto professionalizzante.

Tuttavia, si registra un contrastante e condiviso indirizzo giurisprudenziale dei giudici amministrativi, anche di legittimità, i quali ritengono che "in base al combinato disposto di cui all'art. 8 ed all'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, all'esame di abilitazione di cui trattasi ha titolo a partecipare anche il ricorrente, in quanto in possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale, che gli ha consentito l'iscrizione nella sezione A dell'Albo dei Geologi e che costituisce addirittura un "quid pluris" rispetto alla laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra" (in termini: TAR Sicilia – Sez. Catania n. 214 del 29 gennaio 2009: Lo XXX contro Collegio dei Periti Industriali di Catania).

"Peraltro – prosegue il Tribunale Amministrativo – come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 124; Tar Lazio, Sez. III, 7 luglio 2006, n. 5503), l'onere di documentazione de titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto" (sic!). Nel caso specifico, viene ad evidenza un fatto analogo ovvero si tratta di una candidata in possesso di laurea in Scienze Biologiche, che le ha consentito l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo dei Biologi.

Per quanto premesso, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei Periti Industriali ed a garanzia dello stesso corretto funzionamento dei Collegi, che si trovano a gestire contenziosi quando respingono le



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 25 novembre 2011

Prot. 6695/AP/rs

Circolare 63/2011

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

istanze di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale di candidati in possesso di lauree conseguite con il sistema previgente i regolamenti di cui all'art. 17, comma 95 della L. 127/1997, il Consiglio Nazionale ha inviato una nota urgente al Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, sollecitandone un intervento chiarificatore.

Da parte sua, il Ministero interpellato, con nota prot. n. 4644/R.U./U del 7 luglio 2011, ha allegato il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella sostanza, non prende posizione sull'argomento. Purtuttavia, nonostante rappresenti alcune perplessità sulla ricostruzione giuridica del Consiglio Nazionale, ritiene possibile che lauree quinquennali possano essere ritenute equivalenti al fine dell'accesso all'esame di stato abilitante l'esercizio della professione, auspicando, quindi, l'adozione, da parte del MIUR, di un "D.M. di modifica delle classi di laurea, al fine di consentire l'accesso alla professione di perito industriale e di tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro a candidati in possesso di titoli di laurea quinquennali, conseguiti nell'ordinamento previgente o comunque non contemplati attualmente per l'accesso alle rispettive professioni. (vedi allegato 1).

In conseguenza della nota infrascritta, il MIUR si sta attivando al fine di predisporre il DM, come auspicato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Intanto, dal momento che il Dicastero competente è a conoscenza di questa situazione ed è sostenuta dalla nota dell'Avvocatura, tenendo conto della salvaguardia dei Collegi professionali, nel silenzio dell'Amministrazione coinvolta, può ritenersi opportuno che i Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati AMMETTANO con riserva i candidati in possesso di diploma di laurea in materia tecnica del vecchio ordinamento universitario ovvero in possesso di laurea specialistica (LS) oppure magistrale (LM), assimilabili ai titoli triennali del medesimo contenuto formativo, di cui all'art. 55, comma 2, lett. b), DPR 328/2001, al fine dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, rappresentando la situazione ai candidati, in modo che la riserva possa essere sciolta direttamente dal Ministero, che valuterà caso per caso.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

Allegato: 4 pagine



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e

, pex l'autonomia scolastica Ufficio V

MIURAOODGOS Prot. n. 4644/R.U./U

C.N.P.I. 1 4 LUG. 2011 Roma, 07Luglio 2011

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Via San Basilio, 72 00187 Roma

Oggetto: Ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale di laureati in area tecnica in possesso di laurea triennale del vecchio ordinamento.

In riferimento a quanto descritto in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota con il parere trasmesso dall'Avvocatura.

- E. Mastahtyjono -



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma

21/04/2011
21/04/2011 Prot. 137580

FAX 06 58493945

Roma, _	
Partenza	N

Tipo Affare CT 47\10 Sez.VII Avv. Giacomo Aiello /al

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del 27.1.2011 n.540

Ministero dell'ilstruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione DG per gli ordinamenti scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio V

OGGETTO: Ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale di laureati in area tecnica in possesso di larea triennale del vecchi ordinamento

Con la nota che si riscontra codesto Ufficio chiede di conoscere l'avviso della Scrivente in ordine alla possibilità di adottare un decreto interministeriale recante tabelle di equiparazione tra titoli di laurea quadriennali dal contenuto formativo di matrice tecnica e lauree triennali ai fini dell'accesso all'esame di Stato per la professione di perito industriale.

Il problema si pone in relazione alle lauree quadriennali in informatica, scienze geologiche e fisica che attualmente non darebbero titolo all'accesso all'esame abilitante ai sensi dell'art.55, comma 2 lett.d) DPR n.328/01.

Codesto Ufficio ha tuttavia segnalato l'esistenza di pronunce giurisdizionali che hanno comunque ritenuto la laurea quadriennale in scienze geologiche titolo adeguato per la partecipazione all'esame di Stato per la professione di perito industriale.



Analoga questione si pone per l'ammissione all'esame di Stato in oggetto dei candidati in possesso della laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Tutto ciò premesso e salva ed impregiudicata ogni valutazione di carattere tecnico sulle equipollenze delineate nella richiesta di parere estranea all'ambito d'intervento di questo Legale Ufficio, si esprimono perplessità in merito alla possibilità di adottare il decreto interministeriale ai fini che ne occupano.

L'art.4, comma 4 del DM 22.10.2004, n.270 prevede infatti la possibilità di derogare la suddivisione in classi e livelli dei titoli di laurea posta alla base del riconoscimento del loro valore legale, stabilendo delle equipollenze, ai limitati fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego.

Non è invece prevista analoga disposizione per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Per l'accesso all'abilitazione della professione di perito industriale l'art.55, comma 2 lett.d) DPR n.328/01 indica le classi di laurea che lo consentono tra le quali allo stato non rientrano evidentemente i titoli di laurea indicati nella richiesta di parere.

L'art.7 del medesimo DPR prevede che i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei crediti formativi.

Il comma 2 della richiamata disposizione ammette la possibilità che Decreti ministeriali introducano modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definendo, anche in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal regolamento in esame quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.



Da ciò sembra conseguire la possibilità dell'adozione di un DM di modifica delle classi di laurea al fine di consentire l'accesso alla professione di perito industriale e di tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro a candidati in possesso di titoli di laurea quadriennali conseguiti nell'ordinamento previgente o comunque non contemplati attualmente per l'accesso alle rispettive professioni.

L'Avvocato estensore

Il Responsabile della Sezione Antonio Malatiello